

Codice A1414D

D.D. 24 ottobre 2022, n. 1969

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo San Francesco", sita in Rivarolo C. se (TO).



ATTO DD 1969/A1414D/2022

DEL 24/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

Verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
OGGETTO: relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo San Francesco", sita in Rivarolo C. se (TO).

La D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 ha aggiornato le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità (allegati da B a H).

La D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito: la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. (paragrafo 8 dell'allegato A); la revoca totale o parziale delle previgenti deliberazioni elencate nella disciplina di parte "generale" (paragrafo 10 dell'allegato A); per i procedimenti in corso al momento della pubblicazione della deliberazione suddetta, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione dei termini di durata dell'efficacia della verifica di compatibilità per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione succitata.

Sul sito web della Regione Piemonte è stato pubblicato l'aggiornamento al 6 ottobre 2022 della Tabella riportante il fabbisogno di posti letto di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani non autosufficienti accreditabili nei vari distretti sanitari della Regione Piemonte.

Con due note successive (prot. regionale n. 30154/A1414D del 10/08/2022 e prot. regionale n. 31340/A1414D del 25/08/2022), il Suap del Comune di Rivarolo C. se (TO), a nome e per conto del legale rappresentante della "Fondazione Casa di riposo San Francesco", ha inoltrato agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità relativa all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo San Francesco", sita in Rivarolo C. se (TO), Via Le Maire n. 2, al fine di ottenere la seguente capienza finale: 80 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 7 pl di "pronta accoglienza"; 12 posti letto di Residenza Assistenziale (RA).

Gli uffici regionali hanno esaminato le planimetrie dell'intervento, allegate alla nota succitata, per

verificare il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012. Sono state riscontrate una serie di criticità tali da comportare la necessità di una rivisitazione complessiva di tutti gli spazi della struttura, compresi i posti letto esistenti di Residenza Assistenziale (RA).

Pertanto, con nota del 29/08/2022 (prot. regionale n. 31609/A1414D), si invitava il legale rappresentante della struttura in oggetto a prendere contatto con i funzionari regionali di riferimento, al fine di effettuare un esame congiunto delle suddette planimetrie. Si sospendevano, di conseguenza, i termini del procedimento amministrativo.

A seguito dell'incontro avvenuto presso gli uffici regionali il giorno 14/09/2022, il Suap del Comune di Rivarolo C. se (TO) - con nota prot. regionale n. 37514/A1414D del 10/10/2022) - a nome e per conto del legale rappresentante della "Fondazione Casa di riposo San Francesco", inviava una nuova richiesta di verifica di compatibilità, sostitutiva della precedente, richiedendo 30 (trenta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), al fine di addivenire alla seguente capienza finale: 90 (novanta) posti letto di RSA + 8 (otto) posti letto di "pronta accoglienza"; alla richiesta suddetta erano allegate nuove planimetrie, che risultavano rispettose di tutti i requisiti fissati dalla D.G.R. n. 45-4248/2012.

Il Comune di Rivarolo C. se (TO) rientra nel distretto sanitario di Cuorgnè dell'ASL TO4; tale distretto non ha disponibilità di posti letto accreditabili di RSA per anziani non autosufficienti, come da Tabella succitata, aggiornata al 6 ottobre 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta presentata dal legale rappresentante della "Fondazione Casa di riposo San Francesco".

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L. R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D. D. 5 dicembre 2019, n. 847;

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativo all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Casa di riposo San Francesco", sita in Rivarolo C. se (TO), Via Le Maire n. 2, con la realizzazione di n. 30 (trenta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), al fine di ottenere la seguente capienza finale: 90 (novanta) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti + 8 (otto) pl di "pronta accoglienza". La distribuzione dei nuclei nella struttura sarà la seguente: al piano rialzato un nucleo da 10+1 e un nucleo da 20+2; al primo piano un nucleo da

10+1 e un nucleo da 20+3; al secondo piano un nucleo da 20 posti letto e un nucleo da 10+1. I posti letto oggetto della presente richiesta di verifica di compatibilità sono da considerarsi autorizzabili ma non accreditabili.

La validità temporale della verifica di compatibilità in oggetto è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi

LA DIRIGENTE (A1414D - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Silvia Martinetto